

BGer 7B.186/2001 vom 8. Oktober 2001

Bundesgericht, 2001-10-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B.186_2001

FR: TF 7B.186/2001 du 8 octobre 2001

IT: TF 7B.186/2001 del 8 ottobre 2001

Regeste

Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen

E. 1

a) Giusta la giurisprudenza e la dottrina la legittimazione ricorsuale dev'essere riconosciuta ad ogni persona toccata nei suoi interessi - giuridicamente protetti o almeno di fatto - da una decisione dell'autorità di vigilanza (DTF 120 III 42 consid. 3, 119 III 81 consid. 2; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., §6 n. 24). L'interesse a ricorrere dell' escusso non dà adito a particolari osservazioni. Anche la legittimazione della moglie del debitore, toccata nei suoi interessi quale acquirente del bene pignorato, di aggravarsi contro il provvedimento oggetto della sentenza dell'autorità di vigilanza è data. I ricorsi, tempestivi, sono quindi ammissibili. b) Entrambi i gravami di tenore praticamente identico sono diretti contro la medesima decisione dell'autorità di vigilanza. Si giustifica pertanto congiungerli ed emanare un'unica sentenza.

E. 2

Occorre innanzi tutto premettere che i ricorrenti non hanno asserito che l'escusso non ha ricevuto l' avviso di pignoramento del 24 ottobre 2000, che secondo la sentenza impugnata è stato trasmesso con invio semplice. Per questo motivo si deve considerare ai fini del presente giudizio che il debitore sia stato regolarmente avvisato del pignoramento previsto dall'ufficio per il 21 novembre 2000.

E. 3

a) I ricorrenti sostengono che, giusta dottrina e giurisprudenza, la comunicazione del pignoramento è una parte essenziale dello stesso. La sua assenza ne inficia la validità. b) L'autorità di vigilanza - citando due autori - ritiene invece che il pignoramento sia eseguito già con la decisione dell'Ufficio e l'assenza di una comunicazione all'escusso ne esclude solo alcuni effetti, quali ad esempio quelli concernenti le sanzioni penali nei confronti del debitore. Poiché il momento dell'esecuzione del pignoramento riveste una rilevanza ancora maggiore per i creditori in quanto fissa il giorno determinante per la formazione dei gruppi (art. 110 LEF), esso non deve dipendere da un elemento soggettivo quale la conoscenza del provvedimento da parte dell'escusso. c) Per costante giurisprudenza un pignoramento è validamente eseguito con la comunicazione al debitore sia dell'interdizione di disporre, senza l'autorizzazione dell' Ufficiale, degli oggetti pignorati che delle conseguenze penali dell'inosservanza di tale divieto (art. 96 cpv. 1 LEF , DTF 115 III 41 consid. 1, 112 III 14 consid. 3, 110 III 57 consid. 2, 107 III 67 consid. 1). Se il debitore o un suo rappresentante non presenziano al pignoramento, questo diventa effettivo con la comunicazione del verbale (DTF 112 III 14 consid. 5a). La citata giurisprudenza è approvata dalla dottrina dominante

(Amonn/Gasser, op. cit. , § 22 n. 53 e 78, Lebrecht, Commento basilese, n. 13 all' art. 89 LEF , Foex, Commento basilese, n. 18 segg. all' art. 96 LEF , Jent-Sørensen, Commento basilese, n. 17 all' art. 112 LEF , Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, n. 11 all' art. 89 LEF e Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3a ed., pag. 172 § 2). È tuttavia esatto, come rilevato dalla sentenza impugnata, che nel proprio Commentario Gilliéron afferma che un pignoramento è eseguito nel momento in cui l'Ufficio di esecuzione ha deciso di destinare alla liquidazione dei creditori partecipanti beni patrimoniali da esso specificati e stimati (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 41 all' art. 96 LEF). Nella medesima opera egli riconosce però pure che è indispensabile che l'ufficio comunichi al debitore o al suo rappresentante quali sono i beni pignorati, menzionando il divieto di disporne - sotto comminatoria penale - senza autorizzazione (op. cit. , n. 43 all' art. 96 LEF). L'altro autore citato dall'autorità di vigilanza ritiene che trattasi di una decisione che crea un determinato statuto, motivo per cui nella sua tesi, pur riconoscendo di essere in contrasto con la dottrina dominante e la giurisprudenza federale, afferma che un pignoramento esplica i suoi effetti dal momento in cui è stato deciso dall'Ufficiale indipendentemente dal fatto che il debitore sia o meno a conoscenza di tale decisione (Vallat, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, tesi Losanna, 1998, n. 35 e 42). In concreto alla luce della costante e univoca giurisprudenza e della dottrina dominante bisogna ritenere che il pignoramento è stato validamente eseguito con l'intimazione del verbale di pignoramento nel mese di febbraio 2001. Giova rilevare che a torto l'autorità di vigilanza reputa che il Tribunale federale faccia dipendere l'esecuzione del pignoramento da un elemento soggettivo, quale potrebbe essere la conoscenza del provvedimento da parte dell'escusso. Decisiva, secondo la giurisprudenza federale, è invece la comunicazione dell'Ufficio, che costituisce un atto oggettivo. Infatti nella fattispecie esaminata nella DTF 112 III 14 il debitore, che non si era presentato all' annuncio pignoramento, non aveva nemmeno ritirato la raccomandata contenente il verbale inviatagli dall'Ufficio; ciononostante il pignoramento è stato considerato eseguito al termine del periodo di giacenza postale, senza attendere che l'escusso ne abbia effettivamente preso conoscenza.

E. 4

Secondo i ricorrenti i verbali di pignoramento sono nulli, poiché antedatati e contenenti un'indicazione errata del bene staggito. Infatti, i verbali pur essendo stati trasmessi nel mese di febbraio 2001, sono datati 21 novembre 2000. Inoltre, il secondo verbale, intimato il 21 febbraio 2001, non sarebbe valido poiché indica, quale bene pignorato, la quota di proprietà dell'escusso, quando al momento della notifica tale quota di proprietà risultava già da tempo intestata alla moglie. Occorre innanzi tutto rilevare che il verbale di pignoramento intimato il 9 febbraio 2001 è stato annullato e rimpiazzato da quello notificato il 21 febbraio 2001. Prive di pertinenza ai fini del presente giudizio si rivelano quindi le critiche ricorsuali rivolte contro il primo verbale, integralmente sostituito. I ricorrenti sembrano dapprima confondere il pignoramento risp. il verbale per le operazioni di pignoramento (modulo 6 della raccolta moduli LEF, cfr. anche Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. , n. 3 all' art. 112 LEF) con il verbale di pignoramento (modulo 7 della raccolta moduli LEF) che, di regola, giusta l' art. 114 LEF viene notificato al debitore dopo che il termine di partecipazione di trenta giorni è trascorso. Essi misconoscono poi che un errore di data nel verbale di pignoramento non ha per conseguenza l'annullamento del pignoramento - come invece postulato dai ricorrenti - ma può unicamente portare alla correzione del verbale (DTF 31 I 154 consid. 1, Jent-Sørensen.

op. cit. , n. 2 all' art. 112 LEF ; Gilliéron, Commento, n. 22 all' art. 112 LEF), che nella fattispecie non è però né chiesta né - da quanto emerge dai ricorsi - desiderata. Nemmeno una notifica intempestiva ha per conseguenza la nullità del verbale o del pignoramento (DTF 31 I 154 consid. 2, Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. , n. 3 all' art. 114 LEF). Si può del resto osservare che nei casi in cui il pignoramento è unicamente stato validamente eseguito, come in concreto, con l'intimazione del verbale, quest'ultimo non può riportare la data esatta dell'atto esecutivo. Per quanto concerne invece l'indicazione del bene pignorato, la stessa si rivela esatta per i motivi di cui si dirà nel seguente considerando.

E. 5

a) I ricorrenti ritengono nulla l'annotazione della restrizione della facoltà di disporre, poiché non è stato effettuato alcun valido pignoramento. Inoltre il formulario con cui è stata chiesta l'invisata annotazione non indica la data del pignoramento. b) L'autorità di vigilanza ha ricordato che le misure cautelari sono da attuare senza indugio e possono essere, in caso di urgenza, prese ancora prima del pignoramento e che sussiste la possibilità di insorgere contro tali misure. c) L'annotazione a registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell' art. 101 LEF costituisce una misura cautelare (DTF 97 III 18 consid. 2 c), che può in caso d'urgenza essere adottata anche prima dell'esecuzione del pignoramento (art. 15 cpv. 3 RFF , cfr. anche DTF 107 III 67 consid. 2, 115 III 41 consid. 2; Gilliéron, Commento, n. 11 all' art. 101 LEF , Amonn/Gasser, op. cit. , § 22 n. 65, Lebrecht, Commento basilese, n. 13 all' art. 101 LEF). Essa ha lo scopo di tutelare i creditori precedenti, dopo l'annotazione della restrizione della facoltà di disporre, da eventuali acquirenti di diritti sul bene oggetto della misura conservativa: l'esecuzione continua per i creditori al beneficio di tale misura senza che i diritti posteriormente acquisiti da terzi possano loro essere opposti (DTF 42 III 242 consid. 1; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. , n. 8 all' art. 101 LEF ; Schmid, Commento basilese, n. 12 all' art. 960 CC). In concreto i ricorrenti non affermano che nella fattispecie in esame non sussisteva l'urgenza riconosciuta - perlomeno implicitamente - dalla sentenza impugnata per poter ordinare una misura cautelare antecedente al pignoramento né negano - a giusta ragione - che questa costituisce un provvedimento impugnabile mediante un ricorso all'autorità di vigilanza. Dall'incarto risulta poi che il patrocinatore dei ricorrenti era già a conoscenza della restrizione della facoltà di disporre il 19 febbraio 2001 (cfr. lettera scritta quel giorno all'Ufficio), motivo per cui il 16 marzo 2001, data del ricorso all'autorità di vigilanza, la decisione dell'Ufficio di emanare una misura cautelare ex art. 101 LEF prima di aver proceduto al pignoramento era formalmente cresciuta in giudicato. Sebbene tale circostanza non sia espressamente menzionata nella sentenza impugnata, questa Camera può nondimeno tenerne conto (art. 81 OG che dichiara applicabile per analogia l' art. 64 cpv. 2 OG ; cfr. anche Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.7.2. all' art. 81 OG). Ora, poiché quando il pignoramento è stato validamente eseguito (cfr. consid. 3) la misura conservativa in discussione già sussisteva, il fatto che il debitore abbia ceduto la nota quota di proprietà alla moglie è ininfluenza per le esecuzioni in corso, siffatta cessione essendo posteriore all'annotazione della restrizione della facoltà di disporre.

E. 6

Infine i ricorrenti lamentano che, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, non è vero che dall'agire dell'Ufficio non risultano conseguenze negative. Si può loro dare atto, come del resto pure rilevato nella sentenza cantonale, che la tempestività

dell'ufficio di esecuzione nel procedere alle notifiche non sembra sempre essere conforme alla legge. Non è tuttavia questa la sede per dolersi di eventuali danni subiti in seguito all'operato dell'Ufficio, essendo tale questione di pertinenza delle autorità giudiziarie.

E. 7

In conclusione, da quanto precede discende che i ricorsi si avverano infondati e come tali devono essere respinti. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.